

COMUNE DI FILATTIERA

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), (integrato dal D.Lgs. n. 116/2020 e s.m.i.)

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale 28 giugno 2021 n. 16

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto del tributo.	4
Art. 2 – Definizione di rifiuto.	4
Art. 3 – Soggetti passivi.	4
Art. 4 – Locali ed aree scoperte soggetti al tributo.	5
Art. 5 – Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo.	5
Art. 6 – Determinazione della superficie assoggettabile.	6
Art. 7 – Produzione di rifiuti speciali. Riduzioni superficiali.	6
Art. 7- <i>bis</i> – Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico.	8
Art. 8 – Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo.	8
Art. 9 – Determinazione della tariffa del tributo.	9
Art. 10 – Istituzioni scolastiche statali.	9
Art. 11 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.	9
Art. 12 – Piano economico-finanziario.	10
Art. 13 – Articolazione delle tariffe del tributo.	10
Art. 14 – Tariffa per le utenze domestiche.	11
Art. 15 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche.	11
Art. 16 – Tariffa per le utenze non domestiche.	12
Art. 17- Classificazione delle utenze non domestiche.	12
Art. 18 – Obbligazione tributaria.	13
Art. 19 – Mancata svolgimento del servizio.	13
Art. 20 – Zone non servite.	13
Art. 21 - Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche.	13
Art. 22 – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche.	14
Art. 23 – Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive.	14
Art. 24 – Altre agevolazioni.	14
Art. 25 – Cumulo di riduzioni.	15
Art. 26 – Finanziamento delle riduzioni, esenzioni ed agevolazioni.	15
Art. 27 – Tributo giornaliero.	15
Art. 28 – Tributo provinciale.	15
Art. 29 – Riscossione.	16
Art. 30 – Dichiarazione ai fini TARI.	16
Art. 31 – Rimborsi e compensazione.	18
Art. 32 – Funzionario responsabile.	18
Art. 33 – Verifiche ed accertamenti.	18

Art. 34 – Sanzioni ed interessi.....	19
Art. 35 – Importi minimi.....	19
Art. 36 – Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni.....	19
Art. 37 – Trattamento dei dati personali.	20
Art. 38 – Disposizioni finali ed entrata in vigore.	20

Art. 1 – Oggetto del tributo.

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e suscettibili di produrre rifiuti urbani, così come identificati dal successivo art. 4 del presente regolamento.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani nonché l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, fatto salvo il caso di diversa determinazione assunta dalla Giunta Comunale.

3. Il tributo è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Per utenze domestiche s'intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 2 – Definizione di rifiuto.

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico dell'Ambiente), così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 116/2020 e s.m.i.

2. Ai sensi dell'art. 184, co. 3, lett. a) ed allegati L-*quater* ed L-*quinquies* del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 116/2020 e s.m.i., sono rifiuti speciali i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole e connesse, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca. Non sono pertanto soggette al tributo le superfici dei locali e delle aree scoperte operative ove si formano i rifiuti delle predette attività.

3. Per le utenze non domestiche esercenti le predette attività deve ritenersi ferma la possibilità, in ogni caso, di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta, modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell'allegato L-*quater* del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. In considerazione della modifica normativa intervenuta, che ha comportato per tali utenze la possibile riqualificazione di alcune tipologie di rifiuti derivanti dalla propria attività, nonché della necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti, nelle more dell'aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze indicate ed il gestore del servizio pubblico, deve essere comunque assicurato il mantenimento del servizio. Conseguentemente, per tutta la durata del periodo transitorio fino alla stipula di convenzione con il gestore del servizio pubblico o di altro soggetto, che può estendersi al massimo fino al 31 dicembre 2021, le superfici e le aree scoperte operative delle predette utenze sono soggette al tributo.

Art. 3 – Soggetti passivi.

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4 del presente regolamento od a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, applicandosi la solidarietà passiva in caso di pluralità di coobbligati.

2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.

3. Per i locali in regime di multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 4 – Locali ed aree scoperte soggetti al tributo.

1. Sono oggetto d'imposizione ai fini della TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito

2. Sono altresì oggetto d'imposizione ai fini della TARI tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 5 – Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo.

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - utenze domestiche:
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
 - utenze non domestiche:
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
 - locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - - superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
 - - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - - zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
 - - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicandole circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati

elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate

Art. 6 – Determinazione della superficie assoggettabile.

1. In sede di prima applicazione della TARI, sono state iscritte le superfici calpestabili già dichiarate o accertate ai fini della TARES, ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., o della TARSU, ai sensi del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel nuovo catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, attestante l'avvenuta e completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, ai sensi dell'art. 1, comma 647 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., la superficie tassabile è determinata, a regime dall'80% (ottanta per cento) della superficie catastale così come individuata secondo i criteri stabiliti dal d.P.R. n. 138/1998 e s.m.i. All'entrata in vigore del predetto criterio, l'Amministrazione il Comune provvede a comunicare – anche per pubblici proclami – ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile. La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a metri 1,50 (uno virgola cinquanta); la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile ai fini TA.RI, non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7 del presente regolamento.

Art. 7 – Produzione di rifiuti speciali. Riduzioni superficiali.

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa ed esclusiva, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

CATEGORIA DI ATTIVITÀ	PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO DELLA SUPERFICIE
Magazzini senza alcuna vendita diretta	5 (cinque)
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10 (dieci)
Attività di falegname	30 (trenta)
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	20 (venti)
Attività di carrozzerie, elettrauto, gommista, autofficine	30 (trenta)

Attività di lavanderia a secco, tintorie	15 (quindici)
Attività artigianali di tipografie , serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	20 (venti)
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	20 (venti)
Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e similari	50 (cinquanta)
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici di altre specialità	15 (quindici)
Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie	50 (cinquanta)
Attività di marmisti e lavorazioni similari (solo area coperta di lavorazione)	50 (cinquanta)
Impianti di recupero inerti (solo area scoperta)	50 (cinquanta)

3. Il contribuente interessato a beneficiare dell'esclusioni previste dai commi precedenti, sono onerati dei seguenti adempimenti:

- a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b. comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per i codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate;

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa ed esclusiva rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo ovvero di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

5. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa ed esclusiva rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfetarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa ed esclusiva nonché il relativo smaltimento o recupero a proprie spese e cure tramite operatori abilitati.

6. Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo ovvero di prodotti finiti derivanti dallo stesso processo.

7. Il contribuente è tenuto a presentare, inoltre, la predetta documentazione ogni anno, entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

8. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente, con recupero di diritti e spese. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

Art. 7-bis – Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico.

1. Ai sensi dell'art. 198, co. 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, co. 10 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 (cinque) anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, co. 5 del D.L. n. 41/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 69/2021 e s.m.i., con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, con decorrenza immediata. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 (cinque) anni.

5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Art. 8 – Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo.

1. Ai sensi dell'art. 1, co. 649 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, co 1, lett. u) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione di cui al precedente comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla

base della tabella allegata al d.P.R. n. 158/1999 e s.m.i. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 90% della quota variabile.

4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Art. 9 – Determinazione della tariffa del tributo.

1. L'ammontare del tributo è determinato su base tariffaria e per ciascun anno solare, a ciò corrisponde un'autonoma e distinta obbligazione tributaria.

2. La tariffazione è definita dai criteri indicati dal d.P.R. n. 158/1999 e s.m.i. e dell'art. 13 del presente regolamento.

3. Il prospetto tariffario per la TARI è deliberato annualmente dal Consiglio Comunale, entro il termine previsto dalla normativa statale di riferimento, salvo ulteriori differimenti *ex lege*. Il prospetto tariffario è redatto sulla base del piano finanziario per la gestione del servizio al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 e s.m.i., la deliberazione assume decorrenza dal primo gennaio dell'anno di riferimento ed, in caso di mancata deliberazione nel termine stabilito, si applicano le tariffe adottate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed in conformità all'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 e s.m.i., le tariffe del tributo possono essere modificate durante l'anno di riferimento ed entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ove necessarie al ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 10 – Istituzioni scolastiche statali.

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008 e s.m.i.

2. Il contributo previsto dall'art. 33-*bis* del D.L. n. 248/2007 e s.m.i., ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti

Art. 11 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

1. Le tariffe della TARI sono volte a garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. Il tributo garantisce la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di quelli d'esercizio per il servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui previsti dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per la regolazione dell'Energia, Reti ed Ambiente (A.R.E.R.A.) e s.m.i., per quanto non in disaccordo con la normativa vigente per gli Enti locali, sia di carattere amministrativo che finanziario.

4. Nel determinare i costi del servizio, non si tiene conto di quelli relativi allo smaltimento dei rifiuti speciali a cui provvedono a proprie spese e cure i produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. Nel determinare i costi del servizio, si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

6. Ai sensi dell'art. 1, co. 655 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-*bis* del D.L. n. 248/2007 e s.m.i., è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente come da piano economico-finanziario, redatto ai sensi dell'art. 1, co. 683 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.

Art. 12 – Piano economico-finanziario.

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, co. 683 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.

2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 13 – Articolazione delle tariffe del tributo.

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato "1" al presente regolamento.

2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

3. In virtù delle norme del d.P.R. n. 158/1999 e s.m.i. e della deliberazione ARERA n. 443/2019 ed ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:

- a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e s.m.i.;
- b) dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - b.1) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-*bis* del D.L. n. 248/2007 e s.m.i.;

- b.2) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- b.3) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- b.4) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;
- c) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al d.P.R. n. 158/1999 e s.m.i.;

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b) i coefficienti "Kb", "Kc" e "Kd" previsti dall'allegato 1 al d.P.R. n. 158/1999 e s.m.i., fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta;

Art. 14 – Tariffa per le utenze domestiche.

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali, che ne costituiscono pertinenza, gli importi stabiliti in relazione alla singola unità di superficie rapportata al numero di occupanti.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

Art. 15 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche.

1. Per l'utenza domestica il numero degli occupanti è pari a quello dei residenti iscritti all'Anagrafe Comunale, fatta salva diversa e documentata dichiarazione prodotta dall'interessato. Le persone, che non facciano parte del nucleo familiare anagrafico ma che dimorino nell'abitazione per almeno sei mesi nell'anno solare (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: collaboratori domestici che dimorino presso la famiglia cui prestano servizio), sono dichiarate a cura dell'intestatario dell'utenza mediante dichiarazione agli Uffici comunali preposti, in quanto rilevanti ai fini della determinazione del tributo.

2. Ai fini della determinazione del numero degli occupanti, si considerano componenti effettivi del nucleo familiare anche i soggetti che siano temporaneamente domiciliati altrove. Per la persona temporaneamente non presente per motivi di servizio o di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero ovvero in caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno; la stessa non è computata ai fini della determinazione del numero degli occupanti, previa comprovata documentazione dell'assenza a cura dell'interessato. Per i studenti c.d. "fuori sede", già assoggettati quali occupanti all'imposizione TARI nel comune ove studino e sempre in possesso di regolare contratto di affitto, non è computato ai fini della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare in questo comune. A sostegno di tale dichiarazione, resa dall'interessato, è prodotta copia del ruolo TARI del comune sede di studio, con specificazione del numero degli occupanti e del relativo contratto di locazione.

3. Per le unità abitative condotte da persone fisiche non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti all'A.I.R.E.), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti tre unità, salvo diversa e comprovata dichiarazione dell'utente.

4. Per gli immobili tenuti a disposizione da persone fisiche residenti, a condizione che non risultino locati o ceduti in uso gratuito, si assume come numero degli occupanti una unità, salva diversa e comprovata dichiarazione dell'utente.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito sono assimilate alle utenze domestiche condotte da un occupante, a condizione che siano condotte da persona fisica che non abbia altro immobile ad uso abitativo nel territorio comunale.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in

Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, si assume come numero degli occupanti una unità, previa comprovata dichiarazione dell'utente.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo, occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti delle stesse.

8. Il numero degli occupanti o detentori delle utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento dell'anno di riferimento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni intervenute in corso d'anno, mentre per le nuove iscrizioni, è quello della data di attivazione del servizio.

Art. 16 – Tariffa per le utenze non domestiche.

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione "Kc" di cui al d.P.R. n. 158/1999 e s.m.i.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione "Kd" di cui al d.P.R. n. 158/1999 e s.m.i.

3. I coefficienti rilevanti per il calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della deliberazione tariffaria da parte dell'Ente.

Art. 17- Classificazione delle utenze non domestiche.

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato "1" del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini I.V.A. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica e determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici, che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. Il criterio della tariffa unica può essere disatteso qualora il contribuente produca idonea documentazione comprovante la diversa destinazione d'uso dei locali; in tale caso ad ogni diversa porzione di superficie, si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso. La superficie tassata con la tariffa relativa all'attività economica esercitata deve in ogni caso essere prevalente.

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi idonei disponibili presso altra Pubblica Amministrazione o risultante da Pubblici Registri.

8. Nel caso di destinazione temporanea dei locali occupati ad attività economica ATECO diversa da quella ordinariamente praticata, si applicheranno, per il solo periodo interessato, i coefficienti della categoria riferiti all'attività effettivamente svolta.

Art. 18 – Obbligazione tributaria.

1. L'obbligazione tributaria ha decorrenza dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, da computarsi a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno immediatamente successivo.

3. Per dichiarazione tardiva, si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo diversa e comprovata dichiarazione dell'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 31 del presente regolamento.

5. Le variazioni intervenute in corso d'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso e qualora comportino un aumento del tributo, hanno decorrenza dal giorno in cui si è verificata l'effettiva variazione degli stessi elementi. In caso di variazione comportante una riduzione del tributo, è onere dell'interessato presentare apposita dichiarazione entro il termine previsto al fine di vedersi riconosciuto l'importo in diminuzione del tributo. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 31 del presente regolamento.

Art. 19 – Mancata svolgimento del servizio.

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o qualora la sua esecuzione avvenga in grave violazione della disciplina di riferimento, così come da contestazione formale da parte dell'Ente Committente ovvero in caso d'interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è in misura pari al 20% (venti per cento) e limitatamente al periodo di tempo interessato dal disservizio e per i soli contribuenti interessati dallo stesso.

Art. 20 – Zone non servite.

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. S'intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, così come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 400 (quattrocento) metri lineari.

2. Per la finalità di cui al precedente comma, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% (sessanta per cento) se e solo se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 400 (quattrocento) metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

4. La riduzione di cui al presente articolo è riconosciuta a domanda del soggetto passivo, che presenti la dichiarazione di cui al successivo art. 30 del presente regolamento e cessa a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 21 - Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche.

1. La tariffa si applica in misura ridotta, sia per la quota fissa che per quella variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno civile (01.01-31.12): riduzione del 10% (dieci per cento);
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi in un anno civile (01.01-31.12), all'estero: riduzione del 10% (dieci per cento);

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, previa documentata e comprovata dichiarazione dell'utente, nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

4. Ai sensi dell'art. 1, co. 48 della Legge n. 178/2020 e s.m.i., è riconosciuta una riduzione di 2/3 (due terzi) del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Art. 22 – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche.

1. Per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, la tariffa, per la sola parte variabile, è ridotta del 10% (dieci per cento). La riduzione è riconosciuta a domanda dell'interessato, previa documentata e comprovata dichiarazione da rendersi entro la fine del mese di febbraio dell'anno immediatamente successivo, con cui si attesti l'effettivo compostaggio domestico mediante l'utilizzo dell'apposito contenitore o altra modalità equivalente. L'istanza ha efficacia anche per gli anni successivi salvo il venir meno delle condizioni che abbia originato il diritto all'agevolazione, con obbligo in capo al contribuente di comunicare la cessazione dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della domanda per la richiesta della presente riduzione, il contribuente autorizza l'Ente ed il Gestore del servizio a verificare periodicamente, ai fini dell'attività di contrasto all'evasione, l'effettiva pratica di compostaggio. La riduzione cessa di operare alla data del venir meno delle condizioni di fruizione, accertate d'ufficio ed anche in mancanza della relativa comunicazione.

Art. 23 – Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive.

1. La tariffa si applica in misura ridotta, sia per la parte fissa che per quella variabile, del 10% (dieci per cento) ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni in un anno civile (01.01-31.12).

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto di assenso, rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare ad altra Pubblica Amministrazione od Autorità.

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, si rinvia ai commi 2 e 3 dell'articolo 21 del presente regolamento.

Art. 24 – Altre agevolazioni.

1. Il Consiglio Comunale può deliberare, annualmente, ai sensi dell'art. 1 co. 660 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., eventuali ed ulteriori riduzioni e/o esenzioni oltre quelle *ex lege*. La relativa copertura finanziaria può essere disposta attraverso appositi stanziamenti di bilancio derivanti dalla fiscalità generale, previa salvaguardia degli equilibri di bilancio.

2. La deliberazione di Consiglio Comunale, con cui sono approvate eventuali ed ulteriori benefici, individua ed esprime gli indirizzi generali ed il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, entro il quale si da attuazione ai benefici.

3. L'Ufficio comunale preposto provvede alla predisposizione ed approvazione della documentazione da impiegare per poter accedere ai suddetti benefici nonché le modalità di presentazione della procedura. Inoltre, lo stesso Ufficio è incaricato di darne massima pubblicità.

4. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del comune.

Art. 25 – Cumulo di riduzioni.

1. In caso di concorrenza di due o più benefici (ex multis: agevolazioni, riduzioni et similia) e quando non sia espressamente prevista la cumulabilità degli stessi, il contribuente è onerato di scegliere quello di cui beneficiare. In caso di mancata scelta, l'Ente non riconosce all'interessato alcun beneficio ulteriore rispetto a quelli previsti *ex lege*.

2. I benefici previsti dal presente regolamento sono tassativi e non sono tra loro cumulabili, salvo espressa e diversa statuizione.

Art. 26 – Finanziamento delle riduzioni, esenzioni ed agevolazioni.

1. Fermo restando quanto previsto dell'art. 24 del presente regolamento, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 19 a 23 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, co. 654 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.

Art. 27 – Tributo giornaliero.

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, co. 837 della Legge n. 160/2019 e s.m.i.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50% (cinquanta per cento).

5. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

6. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

7. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, co. 816 della Legge n. 160/2019 e s.m.i. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.

8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 28 – Tributo provinciale.

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 e s.m.i.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città metropolitana.

3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° luglio 2020 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 ottobre 2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 e s.m.i., ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del M.E.F. del 1° luglio 2020.

Art. 29 – Riscossione.

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, co. 688 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. e dall'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2016 e s.m.i.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge n. 212/2000 e s.m.i. nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

3. Fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti è effettuato in un numero pari a quello delle rate e relative scadenze stabilite dal vigente regolamento comunale in materia ovvero diverso termine così come stabilito dalla deliberazione di Consiglio Comunale con cui si approvano le tariffe TARI oppure in un'unica soluzione entro la scadenza prestabilita.

4. Eventuale conguaglio per pregressa annualità o per quella in corso può essere riscosso anche in un'unica soluzione entro la scadenza prestabilita.

5. L'importo complessivo annuo è arrotondato all'unità superiore od inferiore rispettivamente per le cifre decimali superiori o inferiori/pari a 0,495 (zero/quattro nove cinque) centesimi, ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296/2006 e s.m.i. L'arrotondamento, in caso di utilizzo del modello F24, è operato per ciascun tributo portato a debito.

6. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo quando l'importo annuale risulti inferiore ad euro 12,00 (dodici/00); lo stesso dicasi per eventuali rimborsi a favore del contribuente, il Comune non procederà al rimborso di somme inferiori al predetto importo.

7. Eventuali variazioni inerenti alle caratteristiche dell'utenza e della base imponibile del tributo verificatesi in corso d'anno, sono riportate a conguaglio nel calcolo del tributo dovuto per l'anno successivo.

8. In caso mancato o parziale versamento del tributo alla scadenza prescritta, il Comune notifica, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, un sollecito di pagamento con indicazione delle somme da versare in unica soluzione entro il termine assegnato, comprensiva degli interessi e sanzioni. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il Comune procede alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33 del presente regolamento, unitamente all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, co. 695 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. e degli interessi moratori.

Art. 30 – Dichiarazione ai fini TARI.

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità o posta elettronica certificata. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data dell'avviso di consegna della p.e.c.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

a) utenze domestiche:

- I. generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- II. generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- III. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- IV. numero degli occupanti i locali;
- V. generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- VI. data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- VII. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;

b) utenze non domestiche:

- I. denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, eventuale casella p.e.c.;
- II. generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- III. persone fisiche che siano rappresentati legali od amministratori della società;
- IV. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- V. indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- VI. data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- VII. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;

6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o p.e.c., la dichiarazione può essere sottoscritta anche con firma digitale.

7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

9. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU e TARES, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge n. 212/2000 e s.m.i.

Art. 31 – Rimborsi e compensazione.

1. Il contribuente può richiedere ed ottenere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data d'esecuzione dell'indebito pagamento ovvero dal giorno in cui sia stato definitivamente accertato il suo diritto a ripetere l'indebito.

2. Il Comune provvede al rimborso entro 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di formale richiesta.

3. La compensazione è possibile nelle forme di cui al Regolamento Generale dell'Entrate proprie e delegate e della normativa di riferimento. Sulle somme da rimborsare non è corrisposto alcun interesse.

4. Il Comune procede d'ufficio, previo accertamento dell'effettiva situazione riscontrata ed in assenza di ulteriori pendenze, al riaccredito delle somme corrisposte e non dovute dal contribuente a valere sul ruolo immediatamente successivo a quello in cui sono state riscontrate. Qualora per ragioni diverse, non sia possibile procedere al riaccredito come al precedente periodo, il Comune informa il contribuente del credito a suo favore e procede alla liquidazione dello stesso mediante ricorso a strumenti di pagamento idonei a garantirne la tracciabilità.

Art. 32 – Funzionario responsabile.

1. A norma dell'art. 1, comma 692 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale, designa il Funzionario Responsabile del tributo a cui sono conferiti i più ampi poteri organizzativi, gestionali e di firma per l'accertamento e riscossione, anche coattiva, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Ai fini del presente regolamento, s'intende confermata la deliberazione di G.C. n. 46/2020.

Art. 33 – Verifiche ed accertamenti.

1. L'Ente esegue tutte le attività necessarie al controllo dei dati dichiarati dai contribuenti per la corretta applicazione del tributo. A tale scopo, ha facoltà di:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituirsi debitamente compilati, entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla loro notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati già dichiarati e verificati per altri fini, ovvero richiedere a Pubblici Ufficiali o altre Pubbliche Amministrazioni o Gestori di pubblici servizi o concessioni, dati e notizie rilevanti nei confronti del contribuente, in esenzione di spese e diritti;
- c. effettuare accessi o ispezioni ai locali ed aree assoggettate o assoggettabili ad imposizione tributaria, nei modi e forme di legge e dandone preavviso al contribuente di almeno 7 (sette) giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o suo comportamento ostruttivo alla diretta rilevazione, il Comune procede all'accertamento mediante ricorso all'istituto delle presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2729 del codice civile. Per le attività anzidette, l'Amministrazione ha facoltà di avvalersi:
 1. di personale accertatore, ai sensi dell'art. 1, co. 179-182 della Legge n. 296/2006 e s.m.i., ove nominati;
 2. di proprio personale dipendente;

3. di altri soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, tramite apposite convenzioni;
4. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. L'accesso ed ispezione degli immobili assoggettabili ad imposizione tributaria è effettuato da personale debitamente autorizzato on obbligo d'esibire a richiesta dell'interessato documento di riconoscimento.

3. Per le attività di cui al presente articolo, tutti gli uffici comunali trasmettono all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia od elenchi:

- a. delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b. delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- c. dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- d. dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- e. di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;

4. Ai fini dell'attività di accertamento del tributo, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili al nuovo catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% (ottanta per cento) della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al d.P.R. n. 138/1998 e s.m.i. e dell'art. 1, co. 646 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.

5. Qualora in esito a verifiche sui versamenti eseguiti dal contribuente e riscontri in esito ad attività di cui ai precedenti commi, siano riscontrate: o mancanza od insufficienza o tardività del versamento ovvero infedeltà od incompletezza od omissione della dichiarazione d'iscrizione al ruolo o della sua variazione, il Comune notifica apposito avviso di accertamento in rettifica o d'iscrizione d'ufficio, a norma dell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019 e s.m.i., con indicazione del tributo e delle maggiorazioni, sanzioni ed interessi dovuti nonché delle spese ed oneri per la riscossione. L'avviso di accertamento è sottoscritto dal Funzionario Responsabile del tributo o suo vicario o delegato.

7. Gli accertamenti definitivi, perché non contestati ed impugnati nei termini di legge ovvero a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive a quella in cui è intervenuta la sua effettività.

Art. 34 – Sanzioni ed interessi.

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo dovuto alla prescritta scadenza, si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e s.m.i. e non è ammessa la definizione agevolata ai sensi del successivo art. 17, co. 3, del medesimo decreto legislativo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, co. 1, lett. a) del presente regolamento, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo dovuto, compreso della sanzione ridotta e degli interessi, ai sensi della normativa vigente.

Art. 35 – Importi minimi.

1. Il Comune non procede a notificare avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di: tributo, interessi e sanzioni, sia inferiore ad euro 30 (trenta/00), fatta salva l'ipotesi di violazione degli obblighi di denuncia e versamento del tributo.

Art. 36 – Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni.

1. Eventuali dilazioni di pagamento e delle rateizzazioni sono disciplinate dal Regolamento Generale delle Entrate proprie e delegate.

Art. 37 – Trattamento dei dati personali.

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati dal Comune nel rispetto del Regolamento dell'U.E. n. 2016/679 e s.m.i.

Art. 38 – Disposizioni finali ed entrata in vigore.

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applica la normativa vigente e gli altri regolamenti per quanto compatibili.

2. In caso di contrasto tra le disposizioni di cui al presente regolamento con altre contenute in specifici regolamenti e qualora quest'ultime non siano in conflitto con la normativa nazionale, si applica la normativa specifica dell'entrata tributaria o patrimoniale di riferimento.

3. Il presente regolamento entra in vigore decorso il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente o diverso termine previsto nell'atto di approvazione.

4. Ai sensi dell'art. 184 co. 3 lett. a) e degli allegati L-quater ed L-quinqies del D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 116/2020 e s.m.i., sono rifiuti speciali i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole e connesse, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca. Non sono pertanto soggette al tributo le superfici dei locali e delle aree scoperte operative ove si formano i rifiuti delle predette attività.

5. Per le utenze non domestiche esercenti le predette attività deve ritenersi ferma la possibilità, in ogni caso, di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. In considerazione della modifica normativa intervenuta, che ha comportato per tali utenze la possibile riqualificazione di alcune tipologie di rifiuti derivanti dalla propria attività, nonché della necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti, nelle more dell'aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze indicate ed il gestore del servizio pubblico, deve essere comunque assicurato il mantenimento del servizio. Conseguentemente, per tutta la durata del periodo transitorio fino alla stipula di convenzione con il gestore del servizio pubblico o di altro soggetto, che può estendersi al massimo fino al 31.12.2021, le superfici e le aree scoperte operative delle predette utenze sono soggette al tributo.

6. Considerato il rapporto di connessione e complementarietà rispetto all'attività agricola e la finalizzazione al recupero del patrimonio edilizio rurale e valutata la stagionalità dell'attività e il numero di pasti e posti letto offerti, vengono applicate le tariffe previste per l'attività alberghiera senza o con ristorazione con le seguenti riduzioni: 30% (trenta per cento) sulla quota fissa e sulla quota variabile.

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Classe 1 – Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

- Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
- Associazioni o istituzioni politiche
- Associazioni o istituzioni culturali
- Associazioni o istituzioni sindacali
- Associazioni o istituzioni previdenziali
- Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
- Associazioni o istituzioni benefiche
- Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
- Associazioni o istituzioni religiose
- Scuole da ballo
- Sale da gioco
- Sale da ballo e da divertimento
- Musei e gallerie pubbliche e private
- Scuole pubbliche di ogni ordine e grado
- Scuole parificate di ogni ordine e grado
- Scuole private di ogni ordine e grado
- Scuole del preobbligo pubbliche
- Scuole del preobbligo private
- Aree scoperte in uso
- Locali dove si svolgono attività educative
- Centri di istruzione e formazione lavoro
- Cinema
- Teatri
- Aree scoperte cinema teatri musei ecc.
- Locali destinati a congressi convegni

Classe 2 – Campeggi e distributori carburanti

- Campi da calcio
- Campi da tennis
- Piscine
- Bocciodromi e simili
- Palestre ginnico sportive
- Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
- Distributori carburanti
- Aree scoperte distributori carburante
- Campeggi

Classe 3 – Stabilimenti balneari

- Stabilimenti balneari

Classe 4 – Esposizioni ed autosaloni

- Saloni esposizione in genere
- Gallerie d'asta
- Autorimesse in genere
- Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio
- Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano
- Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti
- Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.

- Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio
- Magazzino deposito in genere senza vendita
- Magazzini deposito di stoccaggio
- Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

Classe 5 – Alberghi con ristorante

- Agriturismi con ristorante

Classe 6 – Alberghi senza ristorante

- Ostelli per la gioventù
- Foresterie
- Alberghi diurni e simili
- Alberghi
- Locande
- Pensioni
- Affittacamere e alloggi
- Residence
- Case albergo
- Bed and Breakfast
- Agriturismi senza ristorante
- Aree scoperte in uso

Classe 7 – Case di cura e di riposo

- Soggiorni anziani
- Case di cura e riposo
- Case per ferie
- Colonie
- Caserme e carceri
- Collegi ed istituti privati di educazione
- Collettività e convivenze in genere
- Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme
- Ospedali

Classe 8 – Uffici ed agenzie

- Enti pubblici
- Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli
- Uffici assicurativi
- Uffici in genere
- Autoscuole
- Laboratori di analisi
- Agenzie di viaggio
- Ricevitorie lotto totip totocalcio
- Internet point
- Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi
- Emittenti radio tv pubbliche e private

Classe 9 – Banche, istituti di credito e studi professionali

- Istituti bancari di credito
- Istituti assicurativi pubblici
- Istituti assicurativi privati
- Istituti finanziari pubblici
- Istituti finanziari privati
- Studi legali
- Studi tecnici
- Studi ragioneria
- Studi sanitari

- Studi privati

Classe 10 – Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli

- Librerie
- Cartolerie
- Bazar
- Abbigliamento
- Pelletterie
- Pelliccerie
- Elettrodomestici
- Materiale elettrico
- Apparecchi radio tv
- Articoli casalinghi
- Giocattoli
- Colori e vernici
- Articoli sportivi
- Calzature
- Sementi e prodotti agricoli e da giardino
- Mobili
- Materiale idraulico
- Materiale riscaldamento
- Prodotti di profumeria e cosmesi
- Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita
- Aree scoperte in uso
- Negozi di mobili e macchine per uffici
- Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti
- Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari
- Gioiellerie e Orologerie
- Pietre e metalli preziosi
- Antiquariato
- Negozi di filatelia e numismatica
- Aree scoperte in uso negozi ecc.
- Ceramica
- Vetri e specialità veneziane
- Strumenti musicali
- Bigiotterie
- Dischi e videocassette
- Tessuti
- Articoli di ottica
- Articoli di fotografia
- Negozi mercerie e filati
- Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita
- Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Classe 11 - Edicola, farmacia, tabaccaio e pluri-licenze

- Edicole giornali
- Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari
- Tabaccherie
- Farmacie
- Erboristerie
- Articoli sanitari
- Articoli di odontotecnica
- Negozi vendita giornali
- Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Classe 12 – Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro ed elettricista

- Elettricista
- Negozi pulitura a secco
- Laboratori e botteghe artigiane
- Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
- Falegnamerie
- Legatorie
- Aree scoperte in uso
- Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.
- Parrucchieri e barbieri
- Attività scoperte in uso negozi barbieri alberghi diurni

Classe 13 – Carrozzeria, autofficina ed elettrauto

- Autofficine
- Carrozzerie
- Elettrauto
- Officine in genere
- Aree scoperte in uso

Classe 14 – ~~Attività industriali con capannoni di produzione~~

— ~~Stabilimenti industriali~~- Abrogato.

Classe 15 – Attività artigianali di produzione beni specifici

- Attività artigianali di produzione beni specifici

Classe 16 – Ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie

- Ristoranti
- Rosticcerie
- Trattorie
- Friggitorie
- Self service
- Pizzerie
- Tavole calde
- Osterie con cucina
- Attività rientranti nel comparto della ristorazione
- Aree scoperte in uso
- Mense popolari
- Refettori in genere
- Mense
- Birrerie
- Osterie senza cucina
- Amburgherie

Classe 17 – Bar, caffè e pasticceria

- Bar
- Caffè
- Bar pasticcerie
- Bar gelaterie
- Aree scoperte in uso
- Gelaterie
- Pasticcerie

Classe 18 – Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi e generi alimentari

- Negozi confetterie e dolci in genere

- Negozi generi alimentari
- Panifici
- Latterie
- Macellerie
- Salumerie
- Pollerie
- Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso
- Bottiglierie, vendita vino
- Aree scoperte in uso negozi generi alimentari
- Locali vendita ingrosso generi alimentari

Classe 19 – Pluri-licenze alimentari e/o miste

- Pluri-licenze alimentari e/o miste
- Ipermercati di generi misti

Classe 20 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante e pizza al taglio

- Negozi di frutta e verdura
- Pescherie
- Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab
- Aree scoperte in uso
- Negozi di fiori
- Locali vendita serre

Classe 21 – Discoteche e night club

- Night club
- Ritrovi notturni con bar ristoro
- Clubs privati con bar ristoro